

STATUTO DELLA "FONDAZIONE SI PUO' FARE"

ART. 1 GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Fondazione denominata **"SI PUO' FARE "** senza vincoli di identificazione grafica.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dal codice civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione SI PUO' FARE - ente del terzo settore" o in forma abbreviata "Fondazione SI PUO' FARE - ETS".

ART. 2 SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Parabiago (MI). La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non necessita di modifica statutaria.

2.2 Sedi secondarie, filiali e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere la propria attività coerentemente con le finalità della Fondazione.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante (i) contributi erogati ad Enti terzi che perseguono attività di interesse generale espresse nell'art. 5 del D.Lgs. n.117/2017 e successive integrazioni ovvero (ii) lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale.

La Fondazione persegue le proprie finalità nel solco della tradizione cristiana, nello sguardo alla profondità e diversità dell'altro e alla totalità delle sue esigenze umane, intendendo sostenere e aiutare giovani, persone in difficoltà, nonché le persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Nello specifico, la Fondazione si occupa in via prioritaria e prevalente, ma eventualmente anche non esclusiva, delle attività previste nell'articolo 5 del D.Lgs. n.117/2017 e che qui vengono richiamate con la lettera utilizzata nel testo del medesimo Decreto Legislativo:

(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

(p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

(r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

(u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o

erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

(w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2 La Fondazione può altresì organizzare attività di raccolta fondi, eventualmente da sviluppare mediante eventi ed iniziative religiose, culturali, musicali, sportive e mediatiche e tutte le manifestazioni e forme comunicative che attivino il ricevimento di erogazioni liberali e contributi di ogni genere e la sensibilizzazione ai problemi inerenti la propria attività di interesse generale, anche attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità alla normativa vigente.

3.3 La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi di volontari non retribuiti, applicandosi al volontario e all'attività di volontariato la normativa pro tempore vigente, compresa quella relativa alla stipula di un'assicurazione, contro infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, in relazione all'attività di volontariato svolta. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

4.2 La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative che possono provenire dalla comunità di riferimento e dalla società civile in genere, svolgendo sia un ruolo proattivo che di risposta rispetto ai bisogni manifestati. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento e della persona in genere, utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.

Promuove la più ampia partecipazione della comunità di riferimento e della società civile, nonché delle sue organizzazioni in tutti i momenti decisionali ed attuativi secondo criteri di pari opportunità e trasparenza, applicando continuamente i principi di sussidiarietà sia orizzontale che verticale.

4.3 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione, costituito:

- dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Promotori Fondatori o dai Partecipanti, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite e avanzi non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti ad incremento del patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con quanto realizzato dalla cessione di beni compresi nel medesimo fondo di dotazione.

B) dal fondo di gestione, utilizzato per il suo funzionamento ordinario, costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività svolte dalla Fondazione;

- da elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, salvo siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da erogazioni liberali ricevute e fondi raccolti;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, non espressamente destinati a incrementare il fondo di dotazione;

- da apporti o conferimenti in qualsiasi forma erogati, denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Promotori Fondatori, da Partecipanti, ovvero da terzi, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.3 La Fondazione, nel rispetto della normativa vigente, non può distribuire, anche in modo indiretto, in nessun caso, il patrimonio del fondo di dotazione o parte di esso, il fondo di gestione o parte di esso, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a sostenitori, fondatori, partecipanti, benefattori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali o a qualsivoglia altro soggetto.

5.4 La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio del fondo di dotazione, del fondo di gestione, oltre che di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 6 ESERCIZIO SOCIALE

6.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Il Consiglio di Indirizzo approva il Bilancio d'esercizio entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio e qualora lo ritenga necessario può contestualmente approvare anche un bilancio preventivo.

Il Bilancio d'esercizio, redatto secondo la vigente normativa, è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione oppure dal rendiconto di cassa nei casi in cui la normativa vigente lo consenta. Il Consiglio di Amministrazione documenta, nei documenti del Bilancio d'esercizio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

Il Bilancio d'esercizio è accompagnato da una relazione dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, qualora nominato.

Il Bilancio d'esercizio deve essere depositato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6.3 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Indirizzo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio d'esercizio, predispone il Bilancio Sociale, con la relativa attestazione dell'Organo di Controllo.

ART. 7 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

**** PROMOTORI FONDATORI***

Sono Promotori Fondatori Vittorio Ateri e Laura Bussi Roncalini.

Assumeranno altresì la qualifica di Promotori Fondatori coloro ai quali verrà riconosciuta tale qualifica dai Fondatori che hanno partecipato all'Atto Costitutivo della Fondazione.

**** PARTECIPANTI FONDATORI***

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Fondatori sia le persone fisiche che gli enti di ogni genere, anche senza personalità giuridica, che, condividendo le finalità e i principi della Fondazione, partecipano attivamente e continuativamente alla vita della Fondazione contribuendo alla sua sopravvivenza e realizzazione degli scopi anche mediante conferimento liberale e gratuito di contributi, beni materiali o immateriali, servizi o attività professionali.

I Partecipanti Fondatori sono nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di un Fondatore. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla ammissione e alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, in assenza di delibera entro tale termine la domanda si intende respinta.

I Partecipanti Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare la normativa vigente, le disposizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti adottati dalla Fondazione.

**** PARTECIPANTI SOSTENITORI***

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori sia le persone fisiche che gli enti di ogni genere, anche senza personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Partecipanti Sostenitori sono nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, su richiesta dell'interessato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con proprio regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e modalità di partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare la normativa vigente, le disposizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti adottati dalla Fondazione.

ART. 8 DECADENZA E RECESSO

8.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio sociale (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati. Si decade dalla qualità di Partecipante anche per decesso, interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, o per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva: comportamenti lesivi degli interessi della Fondazione nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, mancata partecipazione, in via continuativa, alla vita della Fondazione.

8.2 Nel caso si tratti di enti di ogni genere, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione a qualsiasi titolo;
- apertura di procedure di liquidazione di ogni genere;
- accesso alle procedure disciplinate dal Codice della Crisi.

8.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

8.4 L'esclusione per decadenza, con effetto immediato, di un Partecipante avviene per delibera del Consiglio di Indirizzo di cui al successivo art. 10, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

9.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti.

9.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 10 CONSIGLIO D'INDIRIZZO

10.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di due fino ad un massimo di cinque membri. La composizione sarà la seguente:

- due membri, ciascuno nominato da uno dei Promotori Fondatori sottoscrittori dell'Atto Costitutivo; i membri oggetto di nomina possono eventualmente essere più di due, se non siano presenti Promotori Fondatori, ammessi successivamente alla costituzione della Fondazione, Partecipanti Fondatori o Partecipanti Sostenitori;
- un membro nominato dagli altri eventuali ulteriori Promotori Fondatori ammessi successivamente alla costituzione della Fondazione, con designazione espressa a maggioranza da parte dei medesimi;
- un membro nominato dagli eventuali Partecipanti Fondatori, con designazione espressa a maggioranza da parte dei medesimi;
- un membro nominato dagli eventuali Partecipanti Sostenitori, con designazione espressa a maggioranza da parte dei medesimi.

In caso di decesso di tutti i Promotori Fondatori sottoscrittori dell'Atto Costitutivo o di loro impossibilità assoluta all'esercizio del diritto di nomina di cui sopra, i Promotori Fondatori, ammessi successivamente alla costituzione della Fondazione, avranno il diritto di nominare eventuali ulteriori membri del Consiglio di Indirizzo sino al raggiungimento del numero massimo.

I membri del Consiglio di Indirizzo possono anche essere i medesimi Promotori Fondatori o Partecipanti e restano in carica per 3 (tre) esercizi e potranno essere riconfermati, oppure, in alternativa, la durata in carica sarà determinata all'atto della nomina.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto dei diritti di nomina di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima; in particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione stessa;
- approvare su proposta del Consiglio di Amministrazione l'eventuale Regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di Partecipante Fondatore e Partecipante Sostenitore;
- nominare o escludere su proposta del Consiglio di Amministrazione i Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti Sostenitori;
- approvare eventuali regolamenti relativi alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare il Bilancio d'esercizio, il Bilancio Sociale, in caso di obbligo o facoltà, e qualora ritenuto necessario il bilancio preventivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vicepresidente;

- nominare, stabilendo eventualmente i relativi compensi, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, ove obbligatorio o per opzione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, salva la facoltà di integrazione delle attività da svolgersi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 purché coerenti con il raggiungimento dei propri scopi di cui al precedente art. 3;
- deliberare in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto.

10.2 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un membro senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, quali ad esempio lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano, messaggio di posta elettronica con conferma di ricevimento, PEC, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire due giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione ancorché in giorno diverso da quello della prima convocazione.

10.3 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o in subordine dal membro più anziano di età tra quelli nominati dai Promotori Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

La riunione del Consiglio d'Indirizzo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri partecipanti. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di riunione totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

10.4 Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo metodo del Voto Ponderato: se al Consiglio di Indirizzo partecipano oltre ai membri di nomina dei Promotori Fondatori anche quelli di nomina dei Partecipanti, il 60% (sessanta per cento) dei voti è attribuito ai membri rappresentanti i Promotori Fondatori, ed il 40% (quaranta per cento) agli altri membri.

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Sociale, l'approvazione delle modifiche statutarie, nonché lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, il Consiglio delibera con il voto favorevole di tanti membri che costituiscono almeno il 60% (sessanta per cento) dei punti voto assegnati. Per qualsiasi altro argomento il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di tanti membri che costituiscono almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei punti voto assegnati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

ART. 11 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

11.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

11.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina due membri del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, nell'ambito di quelli già delineati ovvero da individuarsi.

11.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quali ad esempio lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano, messaggio di posta elettronica con conferma di ricevimento, PEC, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, ancorché in giorno diverso da quello della prima convocazione.

11.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente, se nominato ovvero, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il l'Assemblea e dal segretario.

La riunione dell'Assemblea di Partecipazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di riunione totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti

potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

ART. 12 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

12.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

12.2 In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

12.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 (due) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- se vi sono solo Promotori Fondatori, il Consiglio di Amministrazione viene nominato da questi, con designazione espressa a maggioranza da parte dei medesimi;

- se vi sono anche Partecipanti Fondatori, il Consiglio di Indirizzo determina il numero dei membri con un numero minimo di cinque ed i Promotori Fondatori nominano, con designazione espressa a maggioranza da parte dei medesimi, quelli non nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

13.2 Alla prima seduta di insediamento, il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal membro più anziano, nomina il Presidente se non vi ha provveduto il Consiglio di Indirizzo, ai sensi del successivo art. 14 del presente Statuto.

13.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

13.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

13.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I membri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

13.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

13.7 In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

- predispone ove ritenuto opportuno, i Regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

- predispone il Bilancio di esercizio e il Bilancio Sociale, in caso di obbligo o facoltà, nonché l'eventuale bilancio preventivo;

- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

13.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

13.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, con qualunque mezzo idoneo, quale ad esempio lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano, messaggio di posta elettronica con conferma di ricevimento e PEC.

13.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. La riunione del Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di riunione totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

13.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

13.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e analiticamente documentate.

13.13 Il Consiglio di Indirizzo può anche decidere per la nomina di un Amministratore Unico, qualora non siano presenti Partecipanti. Dalla sua entrata in carica, l'Amministratore Unico, nominato dai Promotori Fondatori con designazione espressa a maggioranza da parte dei medesimi, assume tutti i poteri ed i correlati oneri previsti per il Consiglio di Amministrazione

ART. 14 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICEPRESIDENTE

14.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

14.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando difensori e procuratori.

14.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti ed istituzioni, pubbliche e private, di ogni genere, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vicepresidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

15.1 Il Consiglio di Indirizzo nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui

all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

15.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento; vigila altresì con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il Bilancio Sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.117/2017.

15.3 Laddove ciò sia richiesto per legge o per opzione, il Consiglio di Indirizzo nomina un Revisore Legale dei conti o una società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti rimangono in carica fino all'approvazione del terzo Bilancio d'esercizio successivo alla loro nomina.

ART. 16 SCIoglimento ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1 Il Consiglio d'Indirizzo delibera lo scioglimento e nomina un liquidatore. Il Consiglio di Indirizzo delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui all'art. 9 D.Lgs n.117/2017.

16.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs n.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 CLAUSOLA DI RINVIO

17.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Ateri Vittorio

F.to Bussi Roncalini Laura

F.to Debora Piroddi

F.to Mariangela De Astis

F.to Debora Ferro notaio